



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio impianti a fune e piste da sci

Via Giusti 40 - 38122 Trento
Tel. 0461494780 - Fax 0461494716
e-mail: sif@provincia.tn.it
pec: sif@pec.provincia.tn.it

A tutti i concessionari di impianti a fune
della PAT

A tutti i tecnici responsabili di impianti a
funi della PAT

L O R O S E D I

Spettabile A.N.E.F.-Sezione impianti a fune
Associazione Nazionale Esercenti Funiviari
Sede di Trento c/o Associazione degli
Industriali
Via Degasperi 77
38100 TRENTO

Spettabile
A.N.I.T.I.F.
alla c.a. dott.ing. ANDREA BOGHETTO
c/o Studio Ingegneria per la Montagna
Via Crode Rosse 1
38054 S.MARTINO DI CASTROZZA

e p.c. Egregio Signor
dott. Sergio Bettotti
Dirigente generale
Dipartimento cultura, turismo promozione
e sport
S E D E

TRENTO, 05 AGO. 2016

PROT. n. S050/2016/ 417020

OGGETTO: Comunicazione in ordine alla emanazione delle modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ("Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci").

Per opportuna conoscenza si comunica che sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige nr. 29, dd. 19 luglio 2016, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Provincia dd. 12 luglio 2016, n. 12-46/Leg., che modifica il Decreto del Presidente della Giunta provinciale dd. 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"). Esso è entrato in vigore il 3 agosto 2016.

Come noto, il suddetto provvedimento apporta numerose modificazioni al testo previgente, snellendo e semplificando le procedure, sia per quelle spettanti alla Provincia sia in relazione a quelle gravanti sui concessionari.

Si illustrano di seguito gli aspetti di maggior rilevanza introdotti dal provvedimento sopra citato.

Linee funiviarie

- il nuovo articolo 2 bis introduce la distinzione fra linee in esercizio o in fuori esercizio, a seconda che il trasporto sia effettuato con pubblico pagante e all'interno degli orari e dei programmi di esercizio approvati dal SIF, dall'utilizzo, normalmente ad uso privato, effettuato fuori dall'orario di esercizio (ad esempio trasporto del personale di servizio al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli impianti);
- con la modifica degli articoli 6 e 24, si riduce il numero delle copie da allegare alle domande di concessione funiviaria e per le autorizzazioni delle piste da sci (ora due copie cartacee ed una digitale);
- con il nuovo articolo 8 bis del regolamento si definisce il contenuto del "progetto definitivo funiviario", stabilendo che esso sia composto dagli elaborati previsti al punto 2.1.2. delle "Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone", (decreto dirigenziale 16 novembre 2012, n. 337, della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture, cosiddetto "Decreto infrastrutture", ad esclusione di quanto previsto alle lettere g), h) e v) del medesimo punto);
- con le modifiche apportate all'art. 11 del regolamento, viene introdotta la possibilità dell'accesso preordinato degli utenti degli impianti a fune, previa autorizzazione del SIF, è inoltre introdotta la possibilità di affissioni pubblicitarie anche all'interno dei veicoli e sugli elementi strutturali degli impianti, nonché nelle aree di impianto e sbarco dei medesimi, previa valutazione del SIF;
- per quanto riguarda le assicurazioni si elimina l'obbligo dell'invio degli attestati di pagamento annuale, sostituendo il tutto con periodici controlli a campione presso i concessionari; rimane peraltro in vigore, l'obbligo di trasmissione al SIF, da parte dei concessionari, di tutti i nuovi contratti di assicurazione;
Si elimina quindi l'obbligo per le assicurazioni dell'invio delle attuali segnalazioni previste, nonché dell'inserimento nei contratti della clausola che obbligava le compagnie assicuratrici a comunicare i pagamenti e le modifiche contrattuali intervenute;
- con le modificazioni apportate all'articolo 14 viene eliminato il riferimento alla norma statale in relazione ai termini delle verifiche periodiche speciali e generali, consentendo, con il riferimento all'articolo 30 della legge provinciale (L.P. 7/87), di stabilire un'eventuale disposizione provinciale autonoma;

- viene eliminata l'approvazione del modello di libro giornale, che rimane peraltro come documento principale dell'impianto, che il concessionario è tenuto a conservare presso lo stesso, mentre sarà la Giunta provinciale a determinare con proprio provvedimento quale altra documentazione debba essere conservata presso l'impianto e presso la sede della società: viene anche eliminato l'obbligo di riportare quotidianamente sul libro giornale il numero dei passaggi sull'impianto, come desunti dal contapersone;
- modifiche di dettaglio, riguardano la rivisitazione della formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti, inserendo il coefficiente di aggiornamento del valore della formula in base all'andamento del costo di mercato delle materie prime, che è possibile aggiornare con deliberazione della Giunta provinciale.

Piste da sci

- viene meglio precisato il parametro per definire la congruità delle larghezze delle piste da discesa; ora correlato alla portata oraria dell'impianto e non al flusso orario degli utenti della pista; per le piste che servono gli impianti di arroccamento tale parametro viene attenuato;
- sono stati ampliati e meglio precisati i requisiti delle piste di dimensioni limitate stabilendo anche l'iter procedurale per la loro approvazione;
- per quanto riguarda le piste da sci si provvede ad inserire la disciplina delle piste da slittino, che sono percorsi idonei aventi larghezza minima di ml. 2,50, con pendenza non superiore al 13 %, muniti di adeguata segnalazione per la risalita a piedi;
- relativamente alle modalità di utilizzo delle piste da slittino, si fa riferimento alle disposizioni già recate dall'art. 30 ter del regolamento in relazione al comportamento degli sciatori, mentre per i minori di anni 14 è previsto obbligatoriamente l'utilizzo del casco;
- viene prevista la possibilità di consentir, a determinate condizioni l'apertura al pubblico di piste da sci non battute;
- sempre in relazione alle piste da sci viene tolto l'obbligo di invio alla Provincia del certificato di integrità delle opere a difesa dal pericolo da frane, che dovrà però essere conservato presso il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista;
- è stato modificato l'art. 30, ~~ter~~ del regolamento consentendo l'uso di particolari attrezzi quali le *snowbike*.

Valanghe

- la principale novità è data dal fatto che il Piano delle misure di difesa dalle valanghe è reso organico per l'intero comprensorio sciistico (impianti, piste e beni assimilabili);
- sul Piano delle misure a difesa dal pericolo di valanghe si esprime sempre il servizio competente in materia di neve e valanghe, che cura il deposito agli atti di tutta la documentazione. Il collaudo è ricondotto alle sole opere di cui alla Legge 1086/71 (c.a. e acciaio). Sono soppresse le comunicazioni annuali alla Provincia (sostituite dal registro sicurezza custodito presso la sede locale del titolare);
- e' soppressa la figura del direttore delle operazioni (riassorbita dal responsabile della sicurezza); introducendo la possibilità di "sanare" la situazione esistente entro 12 mesi;
- è' introdotto il supporto informatico della Provincia per la registrazione dei dati nivologici e per la gestione dei piani. Sono soppressi gli allegati, sostituiti da provvedimento giuntale.

Tecnici responsabili e personale addetto agli impianti

- per quanto riguarda i tecnici responsabili, si provvede ad eliminare il vecchio sistema di graduazione che attribuiva un punteggio ai singoli incarichi con la correlata eliminazione di ogni limitazione quantitativa;
- si elimina inoltre il divieto per il personale addetto di avere un rapporto di lavoro subordinato con il concessionario nonché per il caposervizio di svolgere le proprie funzioni per più concessionari;
- viene eliminato l'obbligo di trasmissione annuale dell'organico del personale addetto agli impianti e delle relative variazioni del medesimo, sostituito con l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni dall'apertura dell'impianto, gli incarichi assegnati al personale;
- vengono semplificati gli obblighi a carico del tecnico responsabile in particolare in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione alle qualifiche ed ai certificati di abilitazione, le modificazioni apportate provvedono principalmente a specificare, anche in attuazione delle disposizioni europee, le modalità per il riconoscimento dell'equipollenza dei certificati di abilitazione alla conduzione di impianti rilasciati da altre autorità ed amministrazioni, fatto salvo il riconoscimento automatico dei certificati rilasciati dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- si prevede, infine, un maggiore dettaglio in merito al contenuto, alle modalità di effettuazione delle prove necessarie per ottenere i certificati di abilitazione alla conduzione di impianti ed all'esercizio delle mansioni di caposervizio.

Il testo completo del decreto è scaricabile all'indirizzo <http://www.sif.provincia.tn.it> "Area tecnica – Normativa"; considerando la complessità del lavoro e le molteplici novità introdotte, lo scrivente servizio rimane a disposizione degli interessati per qualsiasi necessità interpretativa.

Cordiali saluti.

SD/AC/bl

